



Liceo Scientifico Statale N. Copernico

Viale Duca degli Abruzzi, 17 - 25124 Brescia
Tel. 030. 226166-225932-225881

www.liceocopernicobrescia.edu.it e-mail: bsps070005@istruzione.it
pec: bsps070005@pec.istruzione.it
Codice Min. BSPS070005 C.F. 98012310177



Procedura negoziata previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 187 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Allegato al Disciplinare di gara



Sommario

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI	4
Art. 1 – termini e definizioni	4
Art. 2 - Oggetto della Concessione.....	5
Art. 3 - Disposizioni preliminari riguardanti la concessione	6
Art. 4 - Obblighi di riservatezza e di segretezza	6
Art. 5 - Tipologia del servizio e numero utenti potenziali.....	7
Art. 6 – Calendario di erogazione del servizio.....	7
Art. 7 –Avvio del servizio.....	7
Art. 8 - Sospensione delle prestazioni.....	8
Art. 9 – Messa in atto delle soluzioni migliorative offerte in sede di gara	9
Art. 10 – Obblighi normativi.....	9
TITOLO II - INDICAZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO	9
Art.11 - Attività costituenti il servizio	9
Art. 12 – Tempi e modalità di installazione dei distributori.....	9
Art.13- Caratteristiche tecniche e funzionali dei distributori automatici	10
Art.14 - Caratteristiche qualitative minime dei prodotti alimentari.....	12
Art.15 - Listino prezzi	13
Art.16 - Modalità di pagamento	14
Art.17 - Oneri per l'esecuzione del servizio	15
Art.18 - Obblighi normativi generali relativi al piano di autocontrollo.....	16
Art.19- Rifornimento dei distributori	16
Art.20- Assistenza e manutenzione preventiva, programmata e straordinaria	16
Art.21- Assistenza agli utenti	17
Art.22- Obbligo di comunicazione del volume d'affari	17
TITOLO III PENALITA' PER INADEMPIENZE	18
Art.23 – Penali.....	18
TITOLO IV - BENI MOBILI E IMMOBILI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	20
Art. 24 – Verbale di presa in consegna dei locali e inventario dei beni	20
Art. 25 - Riconsegna dei locali.....	20
TITOLO V - ONERI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	21
Art. 26 - Oneri e obblighi del Concessionario e del Concedente	21
Art. 27 - Spese per la gestione del contratto	21
Art. 28 - Canone concessorio	22
Art. 29 - Altri oneri a carico del Concessionario	22

Art. 30 – Oneri e obblighi a carico del Concedente	23
Art. 31- Garanzia definitiva	23
Art. 32 - Polizze assicurative	24
TITOLO VI - PRESCRIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO.....	24
Art.33 - Disposizioni generali relative al personale	24
Art.34 – Direttore Tecnico del Servizio	25
Art. 35 - Norme comportamentali del personale	25
TITOLO VII ASPETTI CONTRATTUALI	26
Art. 36 - Durata del contratto	26
Art. 37 - Rinuncia alla sottoscrizione del contratto	27
Art. 38 - Stipula del contratto	27
Art. 39 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto	27
Art. 40 - Ipotesi di risoluzione del contratto	27
Art. 41 - Licenze e autorizzazioni.....	28
Art. 42 - Subappalto del servizio e cessione del contratto.....	28
Art 43 - Recesso.....	29
Art.45 - Disposizioni finali.....	29

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI

Art. 1 – termini e definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

- **Affidatario, Aggiudicatario, Concessionario o Operatore Economico:** Il soggetto (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio) cui, all'esito della selezione ad evidenza pubblica, sarà affidato il contratto e la gestione del servizio.
- **Amministrazione Concedente o Stazione Concedente:** Il soggetto pubblico titolare degli obblighi di legge che affida l'esecuzione del Contratto all'Operatore Economico.
- **Offerente o Concorrente:** L'operatore economico che presenta la propria offerta in vista dell'aggiudicazione.
- **Parti:** Si intendono la Stazione appaltante/concedente e il concessionario.
- **RUP (Responsabile Unico del Progetto):** Responsabile ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
- **DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto):** Il soggetto che svolge per conto della Stazione appaltante le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando i livelli di qualità delle prestazioni.

Documentazione di Gara e Contratto

- **Capitolato Tecnico (o Capitolato speciale descrittivo e prestazionale):** Il documento tecnico e prestazionale che regola il bando.
- **Codice:** Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
- **Disciplinare di gara:** Documento allegato al Capitolato che descrive la procedura di gara, regolamentando gli aspetti di svolgimento e gli elementi minimi negoziali.
- **Offerta:** L'insieme delle dichiarazioni e dei documenti (amministrativi, tecnici ed economici) sottoposti alle valutazioni per l'aggiudicazione.
- **Contratto di Concessione del Servizio (o Contratto):** Il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti.
- **Concessione o Servizio:** La procedura di affidamento ai sensi dell'art. 187 del D.lgs. 36/2023.

Gestione Economica e Prodotti

- **Canone Concessorio (o Canone):** L'importo periodico (indipendente dagli incassi) che il Concessionario dovrà corrispondere per l'utilizzo commerciale degli spazi pubblici destinati all'installazione dei distributori.
- **Prezzi:** Gli importi corrisposti dagli utenti per l'acquisto dei prodotti dai distributori, quantificati nell'Offerta Economica dell'Aggiudicatario.

- Catalogo dei Prodotti: L'elenco dei prodotti che il Concessionario metterà in distribuzione automatica, contenente l'identificazione per tipologia, marca e prezzo.

Spazi, Impianti e Logistica

- Concessione in uso dei locali: Compendio di obblighi reciprocamente assunti in merito alla messa a disposizione degli spazi per i distributori.
- Punto Ristoro: Le aree dei locali ubicati presso la sede dell'Istituto, utilizzati per l'erogazione del servizio (ovvero dove verranno posizionati i distributori).
- Impianti Tecnologici (o Impianti): Il complesso degli impianti necessari per il funzionamento dei distributori (impianto elettrico, idrico, ecc.).
- Data di Attivazione del Servizio: Il momento a partire dal quale il Concessionario dovrà dare esecuzione al Servizio, segnando l'inizio della decorrenza contrattuale.
- Servizi accessori: I servizi connessi e strumentali all'esecuzione del Servizio principale, a carico del Concessionario (es. manutenzione, rifornimento, pulizia macchine).

Art. 2 - Oggetto della Concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di ristoro erogato attraverso distributori automatici e prevede la fornitura, limitatamente alla durata del contratto, l'installazione e la gestione di distributori automatici di bevande, alimenti e altri generi di conforto;

L'uso degli spazi è subordinato ed inscindibilmente connesso alla durata ed alle vicende della concessione, non costituendo in nessun caso titolo di godimento dei beni, indipendentemente dalla permanenza del rapporto contrattuale da cui deriva.

Al termine del contratto (per scadenza, risoluzione, rescissione) sarà onere del Fornitore la disinstallazione e il ritiro di tutti i distributori, nonché il ripristino dei locali utilizzati per l'espletamento del servizio, nella situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'installazione.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire le prestazioni anche oltre la naturale scadenza contrattuale per il tempo necessario alle operazioni di subentro del nuovo aggiudicatario garantendo la massima collaborazione.

Il servizio deve essere erogato dal concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal presente capitolato, dalla relazione tecnica e dalle soluzioni migliorative, se proposte dal concessionario in sede di offerta.

Il valore della concessione, ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. 36/2023, è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante un canone complessivo per l'intero triennio della concessione, pari all'importo offerto in sede di gara.

Art. 3 - Disposizioni preliminari riguardanti la concessione

Il Codice Appalti consente di utilizzare il contratto di concessione di servizi con il rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

L'assunzione della Concessione di cui al presente Capitolato da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare, il Concessionario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel presente Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di assumere la Concessione, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti.

L'assunzione della Concessione implica, per il Concessionario, l'accettazione degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

La Stazione concedente esercita il generale controllo sull'andamento complessivo del servizio nelle forme che esso riterrà più opportune a garanzia della qualità delle prestazioni erogate.

Il concessionario è responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione del contratto.

Il concessionario si obbliga a sollevare la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Il concessionario è sempre responsabile, sia verso la Stazione appaltante che verso terzi, dell'esecuzione del servizio assunto con il contratto di concessione.

Il contratto di concessione è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche con le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia della Concessione.

Art. 4 - Obblighi di riservatezza e di segretezza

È fatto obbligo al concessionario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte della Stazione appaltante.

Art. 5 - Tipologia del servizio e numero utenti potenziali

Il servizio ha per oggetto la fornitura e la gestione di n. 14 distributori automatici di alimenti e bevande, da installare presso la sede centrale e il nuovo edificio.

Al fine di consentire una corretta stima del bacino d'utenza e del volume d'affari, si precisa che le presenze potenziali ammontano a un totale di n. 1400 unità, così ripartite:

- Studenti: n. 1250
- Personale (docente, amministrativo e ausiliario): n. 150

Si rende noto, ai fini di una corretta valutazione economica dell'offerta, che all'interno dell'Istituto è attualmente presente e operativo un servizio bar interno per la somministrazione di cibi e bevande. L'Aggiudicatario prende atto della coesistenza di tale servizio e accetta incondizionatamente che la sua presenza non costituisca in alcun caso motivo per la richiesta di indennizzi, risarcimenti, riduzione del canone concessorio o revisione delle condizioni contrattuali pattuite

La fruizione del servizio da parte degli utenti sarà del tutto libera, pertanto il Concedente non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrati quotidianamente e in totale. Il Concessionario non potrà vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto per eventuale riduzione dell'affluenza degli utenti.

Art. 6 – Calendario di erogazione del servizio

Il concessionario potrà iniziare l'erogazione del servizio successivamente alla stipula del contratto.

In caso di particolare necessità e urgenza, il concessionario, su richiesta della Stazione concedente, inizierà il servizio a intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva (consegna anticipata), senza pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

La mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi non derivanti dalla Stazione appaltante non dà diritto al concessionario di richiedere nessun indennizzo o risarcimento.

Il servizio deve essere erogato in tutti i giorni previsti dal calendario scolastico compresi i giorni delle attività amministrative degli istituti.

Art. 7 –Avvio del servizio

Al termine delle operazioni di installazione, l'avvio del servizio sarà formalizzato con la firma di entrambe le parti di apposita attestazione, predisposta secondo le modalità stabilite nell'art. 19 del DM n. 49/2018, a cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- il Manuale di autocontrollo adottato dal Concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP;
- l'autorizzazione Sanitaria in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento da dove sarà stoccata la merce per il rifornimento dei

distributori automatici;

- l'elenco dei prodotti erogati, dei relativi prezzi e tutta la documentazione a comprova del rispetto dei requisiti minimi definiti nel presente Capitolato e delle eventuali proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica del concessionario;
- l'elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sede e tipologia, e la relativa documentazione specifica;
- l'elenco del personale impiegato nel servizio, relativi ruoli e qualifiche;
- quanto altro necessario a comprova di quanto proposto in offerta tecnica.

I distributori automatici devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/6/2016 o da altri provvedimenti intervenuti.

Art. 8 - Sospensione delle prestazioni

È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Il concessionario, ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario per la ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora il concessionario intenda far valere l'illegittimità di maggiore durata della sospensione.

Nel caso di sospensione, il direttore dell'esecuzione del contratto con l'intervento del concessionario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere sottoscritto dal concessionario.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale.

Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che

deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Art. 9 – Messa in atto delle soluzioni migliorative offerte in sede di gara

Il concessionario che avesse offerto delle soluzioni migliorative dovrà metterle in atto al momento dell'inizio del servizio. Nel caso in cui le soluzioni di cui al presente articolo non venissero messe in atto nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato, saranno applicate le penali previste dal presente capitolato.

Art. 10 – Obblighi normativi

Il concessionario deve richiedere e ottenere tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare rilasciati dalle autorità preposte alla Vigilanza sulle norme di sicurezza. Tali nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto.

TITOLO II - INDICAZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO

Art.11 - Attività costituenti il servizio

Le attività costituenti il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono così sintetizzabili:

- a) installazione e messa in funzione di n. 14 distributori non anteriori al 2020 in possesso della classe energetica A o superiore, con le caratteristiche tecniche richieste dal concedente;
- b) installazione gratuita di almeno n. 4 distributori automatici di acqua;
- c) gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori;

disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine del contratto con il contestuale ripristino degli spazi.

Art. 12 – Tempi e modalità di installazione dei distributori

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione dei distributori e all'allestimento di tutto quanto necessario entro 30 giorni dalla stipula del contratto, presso le sedi indicate e nel rispetto dei tempi previsti da un cronoprogramma concordato in sede di stipulazione del contratto. Il rispetto di tali termini è vincolante, salvo diverso accordo scritto, pena l'applicazione delle penali in caso di ritardo.

Le operazioni di installazione dovranno essere eseguite secondo un programma concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto in modo da ridurre i tempi di interruzione del servizio durante l'avvicendamento tra il soggetto uscente e il concessionario. Al fine di definire tale programma, il concessionario dovrà compiere sopralluoghi tecnici in accordo con la Stazione concedente, per verificare gli spazi e le modalità di installazione; eventuali lavori edili

ed impiantistici necessari per l'installazione delle apparecchiature dovranno essere comunicati tempestivamente alla Stazione concedente. Nella fase di installazione si avrà particolare cura di non creare modifiche ai percorsi di esodo o intralci al normale deflusso dell'utenza.

La consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei distributori automatici saranno effettuate a cura e spese del Concessionario nei luoghi e nei locali indicati dal Concedente.

La positiva avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio di tutti i distributori dovrà essere attestata tramite apposito verbale di installazione sottoscritto dal Concessionario e dal Concedente.

Il Concessionario dovrà apporre, su ciascun distributore automatico installato una o più etichette riportanti le seguenti informazioni:

- il nominativo e la ragione sociale dell'impresa;
- il codice identificativo del distributore;
- i recapiti telefonici del servizio di assistenza.

Ai fini della installazione e preventivamente all'intervento del Concessionario, il Concedente si impegna a predisporre i necessari lavori di allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica.

I distributori dovranno essere installati e collegati alla rete di erogazione energetica e dell'acqua a cura e spese del Concessionario, il quale provvederà, inoltre, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, alle necessarie riparazioni, alla loro pulizia settimanale nonché ad adeguato rifornimento per le esigenze degli utenti.

Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco nonché con adeguata formazione al personale utente.

Restano in capo al Concessionario le spese per la fornitura di energia elettrica e acqua, secondo le caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento dei distributori (tensione, pressione, ecc.), con ogni onere e spesa a carico del Concessionario stesso.

Il Concessionario manleva il Concedente dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua, ovvero di danni accidentali prodotti dagli utenti; pertanto, detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati al Concedente.

Art.13- Caratteristiche tecniche e funzionali dei distributori automatici

La Stazione concedente richiede l'installazione, in ognuno dei punti di ristoro della sede, di distributori per:

- l'erogazione di bevande calde
- l'erogazione di bevande fredde
- l'erogazione di snack.
- L'erogazione di cibi e bevande salutari

I distributori automatici installati dovranno essere non anteriori al 2020 in possesso della classe

energetica A o superiore, con le caratteristiche tecniche richieste dal concedente, avere un aspetto estetico gradevole, pulsantiere con interfaccia intuitiva, tecnologia all'avanguardia e dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla normativa vigente in materia, inoltre dovranno essere:

- conformi ai requisiti dettati dalle normative vigenti in materia di igiene e dal sistema HACCP;
- essere conformi alle norme CEI 61.6 "Norme particolari per distributori automatici" e successive integrazioni.
- non anteriori al 2020 in possesso della classe energetica A o superiore, con le caratteristiche tecniche richieste dal concedente, tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, H24 per tutti i giorni dell'anno e per tutta la durata del contratto;
- essere di dimensioni adeguate al numero potenziale di utenti presenti nei diversi plessi scolastici;
- rispondere al requisito minimo di classe energetica A;
- essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC *free*;
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- essere provvisti di dispositivo "salvavita";
- avere una protezione della "bocca" esterna di erogazione che consenta un facile prelievo del prodotto e comunque tale da impedire incidenti come il rovesciamento di vivande e/o eventuali contaminazioni;
- dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- dotati di sistemi di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera;
- essere dotati di dispositivo per segnalare l'indisponibilità del prodotto, nonché l'assenza di moneta per il resto;
- A seconda delle diverse esigenze delle postazioni, i distributori devono essere a vetrina a tutto vantaggio della possibilità di osservare i prodotti da selezionare;
- predisposti anche per il sistema di pagamento tramite lettori per strumenti elettronici "cash less" (es: chiave/card magnetica ricaricabile ecc.) uguali per tutti i distributori e in grado di gestire i crediti a scalare; funzionanti con sistema unico da distribuire ai fruitori, su richiesta; nel caso di distribuzione per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini/palette senza costi aggiuntivi;

- riportare il numero della targhetta identificativa dell'apparecchiatura, nominativo, ragione sociale della ditta concessionaria, recapiti telefonici e mail, referente della ditta per reclami, segnalazioni di guasto, merce o resto esauriti.
- Riportare le modalità da seguire in caso di mancata erogazione del prodotto o del resto per l'ottenimento del rimborso;
- mettere in evidenza l'eventuale presenza di prodotti provenienti dal commercio equo solidale e/o da agricoltura biologica o privi di glutine;
- tutti i distributori installati devono essere sottoposti a interventi di manutenzione programmata e di pulizia al fine di garantirne il perfetto funzionamento e ridurre i rischi di fermo macchina.
- nel corso della gestione, il concessionario deve sostituire i distributori con altre apparecchiature della medesima tecnologia o superiore, qualora venissero superati i limiti di fermo macchina che non potranno essere superiori a 24 ore.
- ciascuna area ristoro deve essere dotata di cestini portarifiuti per raccolta differenziata (carta, plastica, vetro);

rimuovere i distributori automatici al termine della Concessione, entro e non oltre il termine contrattualmente previsto, trascorso il quale la Stazione concedente potrà provvedere alla rimozione ponendo a carico del Concessionario le relative spese.

Art.14 - Caratteristiche qualitative minime dei prodotti alimentari

Dovranno essere resi disponibili prodotti monodose di elevato livello qualitativo, di marca a rilevanza nazionale, in perfetto stato di conservazione e conformi alle disposizioni di legge in materia anche igienico-sanitaria, oltre che conformi alla specifica tecnica allegata al presente capitolato.

Gli alimenti dovranno provenire da ditte autorizzate ed essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria e dovranno avere l'etichettatura nutrizionale sulla confezione.

Relativamente al caffè dovrà essere utilizzata una miscela di Caffè 100% Arabica

Sono da preferire prodotti di provenienza nazionale, prodotti DOP e IGP e prodotti provenienti da agricoltura biologica, prodotti provenienti dal mercato equo solidale e prodotti destinati ad un pubblico con esigenze alimentari particolari dovute ad intolleranze e/o allergie (es. prodotti gluten free).

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente, con possibilità di preselezionare la quantità.

Nei distributori dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi interni in cui saranno collocati prodotti equo-solidali, biologici, privi di glutine e privi di lattosio (minimo 3 per ciascuna tipologia, una bevanda, un prodotto salato, uno dolce), oppure consultabili sul sito internet dell'impresa di gestione del distributore automatico con

indicazione sulla macchina di QR-code o indirizzo Internet, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l'utenza.

I distributori dovranno garantire, a seconda della tipologia, l'erogazione dei prodotti previsti al successivo Art.15 "Listino prezzi" del presente capitolato. Detti prodotti potranno essere incrementati previo accordi tra le Parti.

Art.15 - Listino prezzi

Tutti i costi connessi al servizio di ristoro erogato attraverso distributori automatici si intendono interamente compensati attraverso i prodotti erogati ai prezzi indicati dal Fornitore e accettati dalla Stazione Concedente. Il Fornitore non avrà null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione. Il concessionario è tenuto ad applicare i prezzi massimi offerti in sede di gara (comprensivi di IVA) ed accettati dalla Stazione concedente (di seguito le tabelle con le diverse fasce dei prodotti).

	Prodotto fascia A (massimo punti 8)	Costo moneta
1	Caffè espresso – lungo – macchiato – decaffeinato - orzo	
2	Cappuccino/The/latte/Cioccolata e bevande calde in genere	
3	Acqua naturale e frizzante in PET da 0,50 cl. Max 0,50 cent.	
4	Bibita in lattina da 0,33 cl. (coca-cola, fanta, chinotto, the limone- pesca, Lemonsoda, pompelmo.)	

	Prodotto fascia B (massimo punti 6)	Costo moneta
1	Schiacciatina confezionata 37,5 gr. ca.	
2	Crostini dorati/croccanti 40 gr.	
3	Merendine 50 gr. (croissant farciti, ecc.)	
4	Merendine 40 gr. (treccine, ecc,) con e senza glutine	
5	Wafer cioccolato/vaniglia, ecc. da 40 a 45 gr.	
6	Crostata alle confetture da 40 gr.	
7	Succhi di frutta in brick da 0,20 cl.	
8	Succhi di frutta in brick da 0,33 cl.	
9	Bibite in bottiglia da 0,50 cl. (the, succhi di frutta, ace, ecc.)	

	Prodotto fascia C (massimo punti 6)	Costo moneta
1	Merendine di cioccolato (Cerealix, Duplo ferrero, Kinder Fiesta e Delice, Oro Ciok, Kinder cereali, ecc.) da 20 a 40 gr.	
2	Patatine classiche/rigate/al formaggio	
3	Barrette di cioccolato e varie (Kit Kat Nestlè, Twix –Mars-Bounty, ecc.) da 45 a 57 gr.	
4	Biscotti farciti al cioccolato/vaniglia gr. 55	
5	Bibite con integratori di sali minerali da 0,50 cl.	

	Prodotto fascia D (massimo punti 20)	Costo moneta
1	Panini farciti (130 - 150 gr)	
2	Tramezzini (140 - 160 gr)	
3	Frutta fresca in macedonia pronta all'uso(150 - 200 gr)	
4	Parmigiano Reggiano / Grana Padano a cubetti:	
5	Salumi in vaschetta / snack (30 - 50 gr)	
6	Frutta secca e semi in pacchetto (30 - 40 gr)	
7	Merende bio (40 - 50 gr)	
8	Succhi freschi bio (200 - 250 ml/gr)	
9	Gallette di legumi, cracker di riso o taralli biologici cotti al forno	
10	Barrette energetiche: Dolcificate naturalmente (con miele o agave) e a base di cereali integrali.	
11	Yogurt magri anche senza lattosio- glutine	
12	Prodotti presenti nelle precedent categorie senza lattosio- glutine	

Oltre ai prodotti sopra elencati il concessionario potrà incrementare l'offerta, stabilendo i relativi prezzi, previa autorizzazione del DEC.

Art.16 - Modalità di pagamento

Tutti i distributori installati devono essere provvisti dei seguenti sistemi di pagamento:

- predisposti per l'accettazione di moneta metallica fino a 5 centesimi;

- essere dotati di dispositivo rendi resto per la restituzione delle eccedenze di credito rispetto ai prezzi effettivi pagati e segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- essere dotati di sistemi elettronici tramite dispositivo funzionante con chiavetta o tessera elettronica ricaricabile da distributore in grado di gestire credito a scalare.
- devono consentire il pagamento attraverso apposita App gratuita scaricabile su smartphone;
- il concessionario si impegna a fornire gratuitamente agli utenti, nelle forme e con le modalità concordate con il DEC, la prima dotazione di chiavi elettroniche di accesso ai distributori automatici.

Art.17 - Oneri per l'esecuzione del servizio

Sono a carico del concessionario gli oneri per:

- la fornitura, il trasporto, l'installazione dei macchinari, la gestione, **la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature** nonché i rifornimenti e il caricamento dei prodotti;
- acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e delle Autorità;
- tutte le attività di ispezione, controllo e monitoraggio, oltre che interventi di bonifica necessari a controllare e ridurre la presenza di ratti e insetti che possano pregiudicare l'agibilità e il decoro dei delle attrezzature dei distributori automatici (canali, tubazioni, ecc.) e dei relativi locali;
- il rifornimento e il caricamento dei bicchieri in cartoncino e delle palette in legno monouso in materiale biodegradabile e compostabile. Si specifica che non è consentito l'uso di plastiche di alcun tipo;
- la predisposizione degli impianti idrici ed elettrici per l'installazione delle apparecchiature;
- il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- la distribuzione gratuita agli utenti delle schede/chiavi magnetiche ricaricabili, necessarie per l'acquisto dei prodotti erogati dai distributori mediante credito a scalare;
- raccogliere separatamente il materiale plastico e in cartone prodotto a seguito della vendita dei prodotti (bicchieri, bottiglie, involucri, brik, etc.);
- le Parti concordano che il concessionario venga considerato produttore dei rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione dei servizi di manutenzione o rigenerazione dei macchinari ed in quanto tale, si farà carico del loro smaltimento;
- il Concessionario percepirà esclusivamente il corrispettivo derivante dalle vendite dei

prodotti.

Art.18 - Obblighi normativi generali relativi al piano di autocontrollo

Il concessionario entro un mese dall'inizio delle attività deve redigere e applicare il Piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Cee/Ue n.852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari. Il Piano di autocontrollo deve essere messo a disposizione del concedente qualora ne faccia richiesta, unitamente alla documentazione relativa.

Pertanto, il concessionario deve individuare ogni fase del servizio che potrebbe rivelarsi critica, compresa la potabilità dell'acqua, per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP.

Art.19- Rifornimento dei distributori

Il rifornimento, con le connesse attività di gestione dei distributori, dovrà essere eseguito con frequenza adeguata, in relazione all'utenza potenziale ed agli eventuali consumi stimati e rilevati nel corso del Contratto, e secondo i tempi di intervento di cui al Piano di rifornimento (tempistiche di caricamento dei prodotti all'interno dei distributori automatici, ecc.) indicati nell'Offerta Tecnica, in modo da mantenere la costante disponibilità dei Prodotti.

In caso di chiamata per esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o ingredienti e/o materiali accessori, il personale addetto dovrà provvedere al rifornimento entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento.

Deve essere sempre garantita la gamma del 75% di prodotti e per acqua, caffè, bevande fredde e snack deve essere sempre garantito almeno il 30% del quantitativo massimo caricabile.

Il Concessionario deve garantire la ricarica degli alimenti in modo continuativo, ed in ogni caso non oltre il giorno lavorativo successivo dall'avvenuta segnalazione dell'esaurimento di prodotti che potrà avvenire con telemetria, contatto telefonico o e-mail.

Art.20- Assistenza e manutenzione preventiva, programmata e straordinaria

Il Gestore deve garantire a sua cura e spese il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria da eseguirsi tenendo conto delle indicazioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione delle singole apparecchiature.

L'attività di manutenzione ordinaria dovrà essere programmata e gestita con frequenza tale da garantire il costante funzionamento dei distributori. La manutenzione ordinaria dovrà interessare non solo le parti meccaniche o elettriche, ma anche la pulizia e la sanificazione con

prodotti appositi di parte delle macchine (es. pannelli superiori e posteriori). Il registro delle manutenzioni ordinarie effettuate durante la durata del contratto sulle apparecchiature installate dovrà essere reso disponibile su richiesta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

In caso di guasto, il concessionario deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 2 ore lavorative dalla segnalazione del guasto o entro 8 ore per problemi di comprovata complessità.

Qualora non sia possibile il ripristino del funzionamento entro il termine stabilito o qualora il medesimo malfunzionamento sia segnalato 4 o più volte nell'arco di 30 giorni, il concessionario è tenuto alla sostituzione dell'apparecchiatura entro 5 giorni lavorativi.

Art.21- Assistenza agli utenti

Dalla data di avvio del servizio, il Concessionario deve garantire il servizio di assistenza agli utenti per gestire le eventuali segnalazioni relative a:

- mancanza o carenza di prodotti
- guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti
- irregolarità o disservizi di carattere generale
- rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto

Il servizio di assistenza deve essere garantito tramite un numero verde, che deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore automatico ed erogatore di acqua, utilizzabile senza costi per gli utenti sia da telefono fisso che da cellulare, ed eventualmente secondo quanto proposto dal Gestore in offerta tecnica.

Il servizio di assistenza dovrà essere reso disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festività nazionali e locali per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, dalle ore 9 alle 17.

Durante l'orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari, nonché il sabato, la domenica o i festivi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate che si intenderanno come ricevute entro il successivo giorno lavorativo.

Art.22- Obbligo di comunicazione del volume d'affari

L'Aggiudicatario (o Concessionario) ha l'obbligo tassativo di fornire al Concedente il dato relativo al volume d'affari annuale (fatturato) derivante dalla gestione del servizio oggetto del presente affidamento.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa obbligatoriamente entro i 6 mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto, al fine di garantire al Concedente l'acquisizione di tutti i dati storici ed economici necessari per la corretta predisposizione e ripubblicazione del nuovo bando di gara.

In caso di ritardo, inaccessibilità o omessa comunicazione del dato richiesto, il Concedente si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente capitolato.

TITOLO III PENALITA' PER INADEMPIENZE

Art.23 – Penali

Ove si verifichino inadempienze del concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione concedente penali, in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate, a tutela della salute degli utenti e delle norme contenute nel presente capitolato.

L'applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- a) il DEC contesta il fatto al concessionario nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC) dandone comunicazione al RUP;
- b) Il concessionario, entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- c) il RUP valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta al concessionario e al DEC;
- d) In caso di applicazione della penale contrattuale, il DEC provvederà all'incameramento, anche parziale, della garanzia definitiva; in tale caso, sarà onere del concessionario ricostituire l'importo complessivo della garanzia definitiva.

La Stazione concedente può altresì procedere nei confronti del concessionario alla determinazione dei danni sofferti, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.

Sono pertanto definiti 4 livelli di gravità delle inadempienze, sulla base dell'entità economica dell'inadempienza e del rischio per la sicurezza della salute degli utenti.

Le penalità minime che la Stazione concedente si riserva di applicare sono le seguenti:

Euro	Penali a carattere tecnico
50,00	Per ogni giorno di ritardo di mancata manutenzione ordinaria. La penale sarà applicata per ciascun distributore
50,00	Per ogni giorno di ritardo nell'installazione dei distributori secondo il cronoprogramma concordato tra le Parti. La penale sarà applicata per ciascun distributore non installato

100,00	Presenza nei Distributori di Prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato
100,00	Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici
50,00	Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata
100,00	Insufficiente pulizia e igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata

Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, la Stazione concedente si riserva di applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità.

Qualora sia accertata una violazione del presente capitolato non espressamente prevista dalla tabella penali si applicherà, a seconda della gravità, una penale da 50,00 sino a 200,00 Euro, tenuto conto:

- del danno, o pericolo di danno, anche solo di immagine, causato alla Stazione concedente;
- del disservizio o disservizi eventualmente causati all'utenza;
- dei comportamenti posti in essere dal concessionario per mitigare i suddetti danni o disservizi;
- dell'andamento del servizio complessivamente inteso sino al momento della violazione.

Restano in ogni caso salve le disposizioni del presente capitolato o di legge che prevedono la risoluzione del contratto per determinati inadempimenti o violazioni o al superamento di determinate soglie in materia di penali.

Oltre alle suddette penali, la Stazione Concedente per ogni giorno di ritardo si riserva di applicare ulteriori penali di carattere amministrativo che di seguito vengono elencate:

Euro	Penali a carattere amministrativo
100,00	Ritardo nella restituzione dei locali alla scadenza del contratto. La penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo
100,00	Ritardo del pagamento rispetto alla tempistica prefissata del canone concessorio. La penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo
50,00	Ritardo nella trasmissione dei documenti di reportistica previsti ai sensi dell'art.9 del presente Capitolato. La penalità sarà applicata per ogni giorno di ritardo

100,00	Aumento non autorizzato dei prezzi risultati in sede di gara. La penale sarà applicata per ogni infrazione riscontrata
100,00	Mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente. La penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
10,00	Mancata o ritardata trasmissione dei dati relativi al volume d'affari annuale richiesti ai sensi dell'art. 22 del presente Capitolato. La penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo solare fino all'effettiva consegna della documentazione.

TITOLO IV - BENI MOBILI E IMMOBILI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 24 – Verbale di presa in consegna dei locali e inventario dei beni

La Stazione concedente, previa stesura di inventario, darà in consegna al concessionario i locali dove installare i macchinari.

Durante il periodo di gestione il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi senza previa autorizzazione della Stazione concedente.

Art. 25 - Riconsegna dei locali

Entro 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla scadenza o dalla risoluzione del Contratto, il concessionario deve liberare, a propria cura e spese, i locali in base ad un cronoprogramma concordato con il DEC, in modo da ridurre i tempi di interruzione del servizio durante l'avvicendamento tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario successivo, rimuovendo i distributori automatici.

Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Amministrazione provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese al Concessionario.

I locali dovranno essere riconsegnati alla Stazione concedente nello stesso stato in cui sono stati consegnati all'inizio della Concessione, fatte salve le modifiche autorizzate dalla Stazione concedente nel corso di esecuzione del Contratto.

Qualunque miglioria apportata ai locali nel corso della Concessione e non recuperabile al termine della stessa come bene separato resta a beneficio della Stazione appaltante, senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo.

Qualora si ravvisassero danni dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia

definitiva prestata, fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Al termine delle attività di sgombero e ripristino dei locali, si procederà alla riconsegna degli spazi tramite un'ispezione dei locali e la redazione di un Verbale di Riconsegna, controfirmato da entrambe le parti. Nel Verbale di Riconsegna sono richiamate, altresì, le comunicazioni e/o attestazioni di danni eventualmente accertati nel corso di durata della Concessione.

TITOLO V - ONERI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 26 - Oneri e obblighi del Concessionario e del Concedente

Il Concessionario deve garantire la completezza e l'omogeneità del servizio ad esso affidato e deve pertanto farsi carico dell'efficienza del servizio medesimo.

Il Concessionario, dall'inizio delle attività, dovrà farsi carico di tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento del servizio come richiesto dal presente capitolato.

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Art. 27 - Spese per la gestione del contratto

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico del Concessionario e quindi s'intendono comprese nell'Offerta presentata, le spese relative:

- a. alla stipula del contratto, compresa la registrazione, alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione;
- b. alle assicurazioni derivanti da Leggi o Contratti Collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
- c. alle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento, escluso quelle espressamente indicate come a carico del Concedente;
- d. all'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. alle licenze, imposte e tasse inerenti all'attività esercitata, alle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- f. Tutte le spese necessarie per la realizzazione del servizio nei termini previsti dal presente capitolato;
- g. alla presentazione agli uffici competenti per territorio dei titoli abilitativi per la conduzione dell'attività richiesti dalla normativa vigente;

Il Concessionario è tenuto a:

- b. provvedere all'acquisto dei prodotti alimentari a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le responsabilità verso i fornitori per il pagamento;
- c. essere sempre in regola con tutte le spese e le imposte di natura tributaria inerenti alla gestione dell'attività;
- d. provvedere a proprie cure e spese a quanto altro ritenuto necessario e indispensabile per l'erogazione del servizio ad esso affidato;
- e. contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi e renderli noti al Concedente qualora richiesti ai fini dell'indizione della successiva gara o per altri validi motivi;
- f. manlevare e tenere indenne la Stazione concedente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- g. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto.

Art. 28 - Canone concessorio

Il concessionario dovrà versare il canone mensilmente all'Istituto, in un'unica soluzione anticipatamente entro il 5 del mese, l'importo mensile dipende dal complessivo annuo offerto in sede di gara (18.000,00 – 20.000,00 euro), quale corrispettivo per la gestione del servizio all'interno della scuola.

L'importo del canone è indipendente rispetto all'incasso che il concessionario percepisce dalla gestione dei servizi.

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca e risoluzione della concessione.

Il concessionario è altresì tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le spese per le utenze (acqua, luce ecc.) secondo la quantificazione che la medesima provvederà a redigere periodicamente.

Art. 29 - Altri oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario le spese relative:

- le spese per l'acquisto o il noleggio dei distributori automatici;
- le spese per l'acquisto dei prodotti alimentari e delle bevande;
- le spese e gli oneri per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori e la manutenzione ordinaria degli spazi affidati al Concessionario;
- le spese e le cure per il conferimento, presso l'isola ecologica, dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi;

Art. 30 – Oneri e obblighi a carico del Concedente

Il concessionario deve essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e delle specifiche autorizzazioni/licenze previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione. Dette autorizzazioni e licenze saranno intestate al concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte. Il concessionario s'impegna a fornirne, dietro richiesta, copia alla Stazione concedente.

Il concessionario si impegna a monitorare quotidianamente allerte sanitarie e avvisi di ritiro di prodotti alimentari pubblicati dal Ministero della Salute, dalle autorità sanitarie competenti e dai produttori, provvedendo tempestivamente al ritiro dai distributori dei prodotti segnalati.

Sono poste a carico del concessionario le spese per la fornitura dell'acqua di rete per il funzionamento dei distributori.

Art. 31- Garanzia definitiva

La garanzia definitiva verrà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse ed è disciplinata dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia deve riportare la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione concedente.

Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario. In particolare si richiamano:

- sospensione, ritardo o mancata effettuazione del servizio;
- risoluzione contrattuale.

Ogni qualvolta la Stazione concedente si rivalga sulla garanzia, per qualsiasi motivo, il concessionario è tenuto a reintegrare la somma del deposito entro 10 giorni.

Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la ditta aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questo incorrerà nell'automatica perdita della garanzia che verrà incamerata dalla Stazione concedente.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 32 - Polizze assicurative

Il Concessionario dovrà inoltre produrre, prima della stipula del contratto, idonee garanzie assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi e a cose causati dal Concessionario stesso (o terzi suoi delegati) nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali con i seguenti massimali:

- danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della gestione delle attività: massimale pari ad almeno € 1.000.000,00 (unmilione/00);
- responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi: massimale pari ad almeno € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00).

Le predette coperture assicurative dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario.

La Stazione concedente non è responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici, ecc. riguardanti i distributori automatici.

TITOLO VI - PRESCRIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Art.33 - Disposizioni generali relative al personale

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario, come indicato nella propria offerta tecnica, dovrà avvalersi di adeguata organizzazione e di proprio personale qualificato e idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il personale impiegato nel servizio deve essere formato professionalmente e costantemente aggiornato sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.

A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'art. 2 D.Lgs n. 39/2014 qualunque datore di lavoro che impieghi al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori deve obbligatoriamente richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 313/2002.

Il personale che effettuerà il rifornimento deve essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione dell'impresa di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si rendesse responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a giudizio del Concedente, allo

svolgimento del servizio.

Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Si stabilisce infine che alla scadenza del contratto il Concessionario deve fornire alla Stazione concedente l'elenco del personale dipendente (con esclusione del personale assunto negli ultimi tre mesi di durata contrattuale) effettivamente impiegato nei servizi di cui trattasi, completo di monte ore settimanale per addetto, qualifica, mansione, livello di inquadramento, contratto collettivo applicato, scatti di anzianità.

Art.34 – Direttore Tecnico del Servizio

Il Concessionario deve nominare un Direttore Tecnico del Servizio, in possesso di un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale, cui affidare la direzione complessiva delle attività.

Il Direttore Tecnico del Servizio avrà compiti di coordinamento e sarà il referente responsabile nei confronti della Stazione concedente e, quindi, avrà la delega di rappresentare ad ogni effetto il Concessionario.

Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà essere comunicato dal Concessionario al Concedente nel Verbale di inizio attività in conformità al nominativo indicato presentato in sede di offerta di offerta tecnica. Egli provvederà a garantire il buon andamento del servizio e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del presente capitolato e garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile al Direttore dell'esecuzione del contratto incaricato dalla Stazione concedente.

Il Direttore Tecnico può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta supervisione.

Art. 35 - Norme comportamentali del personale

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:

- indossare una divisa di lavoro appropriata ed omogenea, chiaramente riconoscibile;
- essere dotato di apposita tessera di riconoscimento munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome e della ragione sociale del concessionario;
- tenere un comportamento discreto, decoroso ed irrepreensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dalla Stazione concedente;

- mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività della Stazione concedente o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi;
- consegnare immediatamente al DEC, ogni oggetto rinvenuto nei locali di competenza del servizio.

La Stazione concedente si riserva il diritto di chiedere al concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi. In tale caso il concessionario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione appaltante. Tale sostituzione dovrà avvenire entro due giorni dalla richiesta scritta.

Il concessionario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale impiegato nel servizio e di quanto attiene ai rapporti con l'utenza e di collaborazione tra il proprio personale, quello della Stazione concedente.

TITOLO VII ASPETTI CONTRATTUALI

Art. 36 - Durata del contratto

La Concessione avrà la durata di 3 anni consecutivi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.

La Stazione concedente, qualora ricorrano motivi di urgenza, nelle more della stipula del Contratto e sotto le riserve di legge, si riserva la facoltà di procedere anticipatamente alla consegna degli spazi.

Il concessionario è tenuto a continuare l'esecuzione di tutti i servizi di cui al presente capitolato anche dopo la scadenza del contratto secondo le medesime modalità e tempistiche di cui al presente capitolato e progetto tecnico presentato per l'organizzazione ed esecuzione del servizio, per un periodo non superiore a sei mesi, necessario alla Stazione concedente per procedere al nuovo affidamento del servizio. Per quanto concerne le condizioni economiche della prosecuzione del servizio, esse resteranno invariate.

Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse interrompere l'erogazione dei servizi o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, la Stazione concedente tratterà la garanzia definitiva a titolo di penale.

La Stazione concedente addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese derivanti dall'assegnazione a terzi dei servizi oggetto di concessione a titolo di risarcimento danni.

I contratti e gli impegni sottoscritti dalle parti vincoleranno il Concessionario dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno la Stazione concedente soltanto dopo che saranno stati approvati dagli uffici competenti, in raccordo alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37 - Rinuncia alla sottoscrizione del contratto

Qualora il Concessionario non intenda sottoscrivere il contratto, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria versata.

La Stazione concedente in tal caso incamererà la garanzia provvisoria e si riserva di richiedere all'aggiudicatario il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Art. 38 - Stipula del contratto

Il Concessionario si obbliga a stipulare il contratto previo versamento delle spese che verranno richieste dalla Stazione concedente;

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti. Le spese inerenti al contratto nel termine fissato decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà rescisso con semplice comunicazione scritta della Stazione concedente, che gli porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendolo comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Art. 39 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione concedente ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione concedente ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno del Concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Concessionario dei maggiori danni subiti dalla Stazione concedente.

Art. 40 - Ipotesi di risoluzione del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- b) messa in liquidazione del Concessionario;

- c) cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il contratto stipulato;
- d) impiego di personale non dipendente del Concessionario, fatta eccezione per il personale interinale;
- e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- f) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio;
- g) casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia del Concessionario;
- h) interruzione unilaterale non motivata del servizio o parte di esso;
- i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- j) inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n° 10 penali per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno che la Stazione concedente giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- k) reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti il piano di autocontrollo;
- l) difformità nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede di offerta;
- m) mancata fornitura o messa in atto di proposte migliorative presentate in sede di offerta;
- n) mancato possesso o perdita dei requisiti generali richiesti per l'esecuzione del presente affidamento;
- o) mancata reintegrazione della garanzia definitiva nei termini indicati dal Concedente.

Art. 41 - Licenze e autorizzazioni

Il Concessionario per dare inizio alle attività deve essere in possesso delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

Art. 42 - Subappalto del servizio e cessione del contratto

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell'art.119 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime. Per tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, è vietato il subappalto a cascata, per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario è obbligato a trasmettere alla Stazione concedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate

relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art 43 - Recesso

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei termini e con le modalità previste dall'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art.44- Controversie

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Brescia.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Art.45 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Claudia Marchi